

Comunicazione n. DAL/RM/97004893 del 3-6-1997

inviata al signor...

Oggetto: **Quesito**

Con lettera del ..., la S.V. ha chiesto "alcuni chiarimenti sulla disciplina che regola le società fiduciarie. Precisamente le norme che le regolano e la possibilità delle stesse di investire in quote di fondi comuni mobiliari italiani, Sicav italiane ed estere".

Posto che il quesito sembra avere riguardo alle sole società fiduciarie che svolgono attività di gestione patrimoniale e che, in ogni caso, esula dalle competenze della scrivente la diversa materia delle società fiduciarie la cui attività si limita alla amministrazione e custodia di beni per conto di terzi, si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 60, comma 4, del D.Lgs. n. 415/1996, le società fiduciarie che prestano il servizio di gestione di portafogli di investimento, iscritte nella apposita sezione speciale dell'albo di cui all'art. 9 del decreto, dalla data di tale iscrizione sono soggette alle norme del decreto medesimo, con espressa esclusione delle disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e al D.L. 5 giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 1986, n. 430.

Per ciò che riguarda la seconda parte del quesito, si rappresenta che, fatta eccezione per la previsione relativa alla possibilità di operare mediante intestazione fiduciaria, peculiare alle società in parola (le quali, peraltro, devono rinunciare qualora intendano essere autorizzate allo svolgimento di servizi di investimento diversi da quello di gestione), non vi sono nell'ordinamento di settore disposizioni specifiche concernenti la prestazione del servizio di cui all'art. 1, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 415/1996 da parte di società fiduciarie.

Alle stesse, pertanto, così come agli altri soggetti autorizzati o abilitati all'attività di gestione, è consentito investire in quote di fondi comuni o azioni di Sicav, nel rispetto, s'intende, dei limiti all'investimento eventualmente stabiliti dal cliente nel contratto, nonché della disciplina sulle operazioni effettuate in conflitto di interessi (ove applicabile), quale prevista (attualmente) dagli artt. 4 e 30 del regolamento n. 8850/1994 # ¹ (e, successivamente, dalle corrispondenti norme del nuovo regolamento sulla prestazione di servizi di investimento, in corso di elaborazione presso questa Commissione).

p. IL PRESIDENTE

Marco Onado

¹ La delibera n. 8850 del 3.12.1994 e l'annesso regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 295 del 19.12.1994, ed altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile* n. 12, dicembre 1994, pagg. 37-68. Per le successive modifiche ed integrazioni vedi la delibera n.9422 del 28.8.1995 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 208 del 6.9.1995 ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile* n. 8, agosto 1995, pag. 41.